amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo (Classe A)

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Rivista di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Direzione scientifica
Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei, Julián Espartero Casado

Direttore Responsabile
Gaetano Caputi

Redazione
Carlo Rizzo

FASCICOLO N. 2/2025

Estratto

Iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009

ISSN 2036-7821

Comitato scientifico

Annamaria Angiuli, Antonio Barone, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Francesco Cardarelli, Enrico Carloni, Maria Cristina Cavallaro, Guido Clemente di San Luca, Andry Matilla Correa, Chiara Cudia, Gianfranco D'Alessio, Mariaconcetta D'Arienzo, Ambrogio De Siano, Ruggiero Dipace, Valentina Maria Donini, Luigi Ferrara, Pierpaolo Forte, Gianluca Gardini, Biagio Giliberti, Emanuele Isidori, Bruno Mercurio, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Alberto Palomar Olmeda, Attilio Parisi, Luca Raffaello Perfetti, Fabio Pigozzi, Alessandra Pioggia, Helene Puliat, Francesco Rota, Josè Manuel Ruano de la Fuente, Leonardo J. Sańchez-Mesa Martĩnez, Ramón Terol Gómez, Antonio Felice Uricchio.

Comitato editoriale

Jesús Avezuela Cárcel, Giuseppe Bettoni, Sveva Bocchini, Salvatore Bonfiglio, Vinicio Brigante, Sonia Caldarelli, Giovanni Cocozza, Andrea Marco Colarusso, Sergio Contessa, Beatrice Coppa, Giuseppe Doria, Manuel Delgado Iribarren, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Jakub Handrlica, Margherita Interlandi, Laura Letizia, Giuseppina Lofaro, Federica Lombardi, Gaetano Natullo, Carmen Pérez González, Giovanni Pesce, Benedetta Piazza, Marcin Princ, Sara Pugliese, Bianca Nicla Romano, Antonio Saporito, Giuliano Taglianetti, Esper Tedeschi, Simona Terracciano, Stefania Terracciano, Salvatore Villani.

Coordinamento del Comitato editoriale

Valerio Sarcone.

ISSN 2036-7821

amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Qualificazione giuridica dell'agente sportivo alla luce della regolamentazione F.I.G.C. e della riforma dello sport. Note a margine del nuovo regolamento agenti sportivi F.I.G.C. del 2025.

di Sofia Mansoldo

(Dottoressa di ricerca presso l'Università degli Studi di Verona)

Sommario

1. L'evoluzione della figura di agente sportivo. – 2. Il Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C. del 2025. – 3. La qualificazione giuridica del procuratore sportivo prima della riforma dello sport. – 4. *Segue*: … e dell'agente sportivo nel Regolamento F.I.G.C. del 2025 e dopo la riforma dell'ordinamento sportivo di cui al d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37. – 5. Riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 *bis*, n. 2, c.c. – 6. Conferme rinvenienti in due recenti decisioni del Tribunale di Verona. – 7. Conclusioni.

Abstract

The essay examines the issue of the legal qualification of the sports agent in the light of the F.I.G.C. regulations and also of the recent regulatory novelties. The research takes its cue from two recent decisions of the Court of Verona concerning the recognition of the privilege under Article 2751 *bis*, n. 2, of the Italian Civil Code, to sports agent remunerations, deriving from representation agreements for consultancy activities in negotiations regarding the transfer or registration of players.

* *Il presente lavoro è stato sottoposto al preventivo referaggio secondo i parametri della double blinde peer review*

ISSN 2036-7821

1. L'evoluzione della figura di agente sportivo.

La figura dell'agente sportivo ha assunto una notevole rilevanza, specialmente in ambito calcistico, raggiungendo livelli di affermazione pari quasi a quelli dei propri assistiti (calciatori o società sportive), a seguito della L. 1981, n. 91, con l'abolizione del c.d. "vincolo sportivo"[1], e della sentenza *Bosman*[2]. Tali interventi normativi e giurisprudenziali hanno determinato un'inevitabile crescita del potere contrattuale degli atleti nei confronti delle società sportive e, conseguentemente, anche dei rispettivi agenti, i quali, in forza dell'evoluzione del mercato dei trasferimenti dei calciatori, anche in un contesto internazionale, hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nelle trattive contrattuali[3].

Questo processo evolutivo ha comportato una significativa trasformazione professionale della figura dell'agente, che se in un primo momento era un soggetto incaricato a scovare talenti e a prendere i giusti contatti per la stipula del contratto di lavoro tra atleti e società sportive, col passare del tempo si è trovato anche a prestare attività di consulenza e assistenza in ambito tributario, fiscale, previdenziale, assicurativo e legale a favore dei propri assistiti[4]. La disciplina dell'agente sportivo, per quanto concerne il mondo del calcio, seguendo questa evoluzione, è passata attraverso una serie di interventi nazionali e sovranazionali, normativi e regolamentari, che hanno profondamente mutato sia le modalità tramite cui è

[1] In base a tale "vincolo", le sorti dell'atleta professionista erano affidate esclusivamente alla "società di appartenenza", titolare del suo "cartellino", che poteva decidere, anche senza il consenso dell'interessato, la cessione dell'atleta ad altra società, dietro il pagamento di un corrispettivo. La l. 23 marzo 1981, n. 91, con l'abolizione del c.d. "vincolo sportivo", ha sostituito il regime dei "cartellini a vita" con un sistema di contratti a tempo determinato che ha rimosso le limitazioni al potere contrattuale degli atleti, abilitando tali soggetti a contrattare l'ingaggio direttamente con il *club*, con conseguente sviluppo della figura dell'agente sportivo. Per ulteriori indicazioni, anche bibliografiche, si rinvia a v. M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'agente dei calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Bari, 2007, p. 29; L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, Torino, 2009, p. 121. In argomento, di recente, v. anche M. DE DOMINICIS, *Tesseramento, Vincolo Sportivo, Nuova Disciplina*, in *NDS*, 2024, p. 1705; F.R. FIMMANÒ, *L'agente dei calciatori*, in *Il diritto del calcio*, a cura di F. FIMMANÒ, Napoli, 2025, p. 551.

[2] C. Giust. CE 15 dicembre 1995, C – 415/1993, *Bosman c. Royal Football Club de Liege*, in questa *Rivista*, 1996, p. 541. Tale sentenza ha espressamente affermato l'illegittimità delle norme federali che, in caso di trasferimento di un calciatore da una società sportiva ad un'altra, prevedevano il pagamento di una indennità a titolo di trasferimento. In dottrina v., ad esempio, M. CLARICH, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in questa *Rivista*, 1996, p. 393; A. MANZELLA, *L'Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo Bosman?*, in questa *Rivista*, 1996, p. 409; M. DE VITA, *Qualche considerazione sul caso Bosman*, in questa *Rivista*, 1996, p. 416; A. ANASTASI, *Annotazioni sul caso Bosman*, in questa *Rivista*, 1996, p. 458; S. BASTIANON, *La libera circolazione dei calciatori e il diritto della concorrenza alla luce della sentenza Bosman*, in questa *Rivista*, 1996, p. 508; M. COCCIA, *La sentenza Bosman:* summum ius, summa iniuria, in questa *Rivista*, 1996, p. 650.

[3] Per tutti v. L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit., p. 203; M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'agente dei calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, cit., p. 21. Sul ruolo dell'agente sportivo nella contrattazione v. anche M. PITTALIS, *Sport e Diritto. L'attività sportiva tra performance e vita quotidiana*, Padova, 2022, p. 235.

[4] Sul punto v. L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit., p. 203.

ISSN 2036-7821

possibile ottenere l'iscrizione nell'apposito Registro, sia i diritti ed i doveri di tali soggetti[5].

Prima di entrare nel merito della disciplina normativa e regolamentare, risulta opportuno inquadrare correttamente la posizione dell'agente sportivo all'interno dell'ordinamento settoriale, mettendo in evidenza che egli non rappresenta un soggetto dell'ordinamento sportivo in senso stretto, dal momento che non risulta affiliato o legato da alcun vincolo associativo (c.d. tesseramento) alla F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio)[6]. L'agente sportivo si caratterizza per una «soggettività riflessa», dal momento che, per poter operare all'interno dell'ordinamento sportivo, pur non facendone direttamente parte, è tenuto a rispettare i principi fondamentali e le regole emanate dagli organi federali, al pari dei soggetti tesserati alla Federazione, rimanendo pure assoggettato alla giustizia sportiva, in forza dell'accettazione del relativo potere disciplinare con l'iscrizione nell'apposito Registro[7]. Le considerazioni espresse implicano dunque la necessità di qualificare il rapporto che si instaura tra agente sportivo e calciatore e/o società sportiva alla stregua di un «contratto normativo misto», che trova regolazione in fonti distinte e sovrapponibili tra loro, vale a dire nella disciplina codicistica e, in ambito calcistico, in quella regolamentare della F.I.G.C.[8].

---

[5] Sull'evoluzione della figura dell'agente sportivo v., a titolo esemplificativo e senza pretesa di completezza, A. ZOPPINI, *I procuratori sportivi nell'evoluzione del diritto dello sport,* in questa *Rivista*, 1999, p. 637; M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'agente dei calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, cit., p. 19; A. FOGGIA, *L'agente dei calciatori: nascita, evoluzione e attualità*, Torino, 2011; P. GARRAFFA, *Il mandato sportivo, tra* «deregulation» *dell'ordinamento sportivo, normativa statale e ordinamento comunitario*, in questa *Rivista*, 2017, p. 19; L. SANTORO, *La professione di agente sportivo nell'ordinamento italiano a confronto con la normativa federale ed il diritto antitrust*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, p. 925; M.F. SERRA, *Considerazioni sulla figura dell'agente sportivo: dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 373 alla legge 8 agosto 2019, n. 86*, in *Riv. dir. ec. sport*, 2019, p. 83; T. MAUCERI, *Il ruolo dell'agente sportivo nell'avvio al professionismo*, in questa *Rivista*, 2022, p. 533; ID., *La nuova figura dell'agente sportivo nell'ordinamento statale*, in *NGCC*, 2024, p. 305; F.R. FIMMANÒ, *L'agente sportivo: un ircocervo tra professione, mediazione ed impresa alla prova del nuovo regolamento FIFA*, in questa *Rivista*, 2023, p. 131; M. PIROLI, *L'agente sportivo alla luce dell'attuale normativa nazionale e internazionale*, in *Dir. sport*, 2023, p. 74.

[6] Cfr. M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'agente dei calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, cit., p. 25; F. MANZARI, *La disciplina civilistica: mediazione, agenzia, rappresentanza e mandato*, in *L'agente sportivo. Analisi giuridica e prospettiva di riforma*, a cura di P. AMATO, M. COLUCCI, Sports Law and Policy Centre, Roma-Bruxelles, 2011, p. 52.

[7] A questo proposito v. L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit., p. 205; M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'agente dei calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, cit., p. 25; F. MANZARI, *La disciplina civilistica: mediazione, agenzia, rappresentanza e mandato*, cit., p. 60; M. LAI, *Dagli agenti di calciatori ai procuratori sportivi. La nuova disciplina in materia di intermediari nel calcio professionistico*, in questa *Rivista*, 2015, p. 92; F.R. FIMMANÒ, *L'agente sportivo: un ircocervo tra professione, mediazione ed impresa alla prova del nuovo regolamento FIFA*, cit., p. 154.

[8] Cfr. Cass. 20 settembre 2012, n. 15934, in *Giur. it.*, 2013, p. 167, con nota di D. GASPARI, *Avvocato e agente di calciatori: una strana coppia*. In dottrina v., a titolo esemplificativo, E. FANESI, *Sul contratto di mandato stipulato tra agente sportivo e calciatore «svincolato»*, in questa *Rivista*, 2021, p. 453; F.R. FIMMANÒ, *L'agente sportivo: un ircocervo tra professione, mediazione ed impresa alla prova del nuovo regolamento FIFA*, cit., p. 163; ID., *L'agente dei calciatori*, cit., p. 591.

ISSN 2036-7821

Ciò opportunamente chiarito, passando alla disciplina normativa, si osserva che la figura dell'agente prima della recente riforma dello sport, di cui si dirà a breve, veniva regolata esclusivamente dalla regolamentazione settoriale, in particolare, a livello nazionale, dal Regolamento della F.I.G.C. avente ad oggetto l'attività del procuratore sportivo, approvato per la prima volta nel 1990 e poi modificato, in più riprese successive, in linea con le direttive e i principi contenuti nella disciplina dalla F.I.F.A. (*Fédération Internationale de Football Association*)[9]. È importante sottolineare che, immediatamente prima della riforma dello sport, risultava vigente il Regolamento per i servizi di procuratore sportivo emanato dalla F.I.G.C. nel 2015, che, innovando profondamente rispetto alla previgente regolamentazione di rango federale, in conformità con le «*Regulations on working with intermediaries*» adottate dalla F.I.F.A. nel 2014[10], aveva sostanzialmente liberalizzato l'esercizio della relativa professione[11].

Infatti, mentre i precedenti Regolamenti emanati dalla F.I.G.C. subordinavano l'esercizio dell'attività di agente sportivo al possesso di una licenza rilasciata dalla stessa Federazione, a seguito del superamento di un esame di abilitazione, il Regolamento del 2015 consentiva invece di svolgere la professione di procuratore sportivo attraverso l'iscrizione al relativo albo, senza il superamento di una prova abilitativa a verifica dell'idoneità professionale[12]. Il regime regolamentare del 2015 era stato definito di *deregulation*, poiché consentiva appunto liberamente l'accesso alla professione di procuratore sportivo con il mero possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalle regole federali della F.I.G.C.[13].

Nel nostro ordinamento la liberalizzazione per l'accesso alla professione di agente sportivo ha incontrato una prima battuta di arresto con la l. 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Stabilità 2018), che interviene anche sulla categoria degli agenti per potenziare il movimento sportivo e per garantire una maggiore professionalità degli operatori del settore. Il legislatore, ai sensi dell'art. 1, comma 373, l. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disciplinato per la prima volta la figura dell'agente sportivo (che sostituisce quella del procuratore), prevedendo l'istituzione del Registro nazionale degli Agenti sportivi presso il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), quale ente

[9] In argomento v. L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit., p. 206; M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'agente dei calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, cit., p. 31.

[10] Sul punto v. M. COLUCCI, D. RAPACCIUOLO, *FIFA Regulations on Working with Intermediaries*, in *Riv. dir. ec. sport*, 2016, p. 73.

[11] Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo F.I.G.C. approvato con Comunicato Ufficiale n. 190/A del 26 marzo 2015, reperibile all'indirizzo *www.figc.it*.

[12] Cfr. S. RIGAZIO, *Osservazioni critiche a margine della riforma dell'agente sportivo. Una lezione dagli U.S.A.*, in *Riv. dir. ec. trasp. amb.*, 2019, p. 217.

[13] Per approfondimenti v. M. LAI, *Il Regolamento FIGC (2019) sugli agenti sportivi nel calcio professionistico: inquadramento e analisi*, in *Riv. dir. ec. sport*, 2019, p. 57. Più di recente v. anche F.R. FIMMANÒ, *L'agente dei calciatori*, cit., p. 559.

ISSN 2036-7821

sovraordinato nella struttura dell'ordinamento sportivo, e la reintroduzione dell'esame di abilitazione per l'iscrizione presso tale Registro[14].

Il legislatore, intervenendo in una materia in precedenza regolamentata esclusivamente a livello federale, ha disciplinato un'unica figura di agente sportivo, abilitato a svolgere la propria attività nell'ambito del professionismo di tutte le Federazioni, con un apposito albo tenuto dal C.O.N.I. La disciplina riguardante la categoria degli agenti sportivi, contenuta nell'art. 1, comma 373, l. 27 dicembre 2017, n. 205, non risulta perciò limitata al settore calcistico, ma si estende a tutto lo sport professionistico, eliminando, su questo punto, qualsivoglia distinzione tra le diverse regolamentazioni di stampo federale[15].

L'art. 1, comma 373, l. 27 dicembre 2017, n. 205, rinvia ad uno o più d.p.c.m., sentito il C.O.N.I., la definizione degli aspetti connessi allo svolgimento delle prove abilitative e alla tenuta del Registro, oltre che delle modalità di determinazione dei compensi, nonché ad apposito Regolamento C.O.N.I la previsione dei casi di incompatibilità per lo svolgimento della professione di agente sportivo, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo. A tale disciplina, perciò, hanno fatto seguito i decreti attuativi di fonte governativa, di cui al d.p.c.m. 23 marzo 2018, modificato dal d.p.c.m. 10 agosto 2018 e dal d.p.c.m. 27 giugno 2019, e successivamente al d.m. (per le politiche giovanili e lo sport) 24 febbraio 2020, recanti la disciplina del Registro e delle prove di ammissione, e il Regolamento degli Agenti Sportivi approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I con delibera n. 1596 del 10 luglio 2018.

A seguire, nel contesto della riforma dell'ordinamento sportivo, l'art. 6 l. 8 agosto 2019, n. 86, ha conferito al Governo la delega per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio alla professione di agente sportivo, in ordine anche a garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività prestata da tale soggetto[16]. Il

[14] Cfr. G. GALLOVICH, *L'attesa riforma del 2018: come cambia la professione del Procuratore Sportivo*, in *www.ilprocuratoresportivo.it*.

[15] In argomento v. ancora G. GALLOVICH, *L'attesa riforma del 2018: come cambia la professione del Procuratore Sportivo*, cit.

[16] La riforma dello sport, cui si è dato avvio con la l. delega 8 agosto 2019, n. 86, ha portato all'approvazione di cinque decreti legislativi: d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo; d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo; d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi; d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi; d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. In argomento, per tutti, v. M. PITTALIS, *L'attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione*, in *Corr. giur.*, 2021, p. 737 ss.; G. DI ROSA, *Sport, diritto e inclusione sociale*, in *NGCC*, 2024, p. 725. Per un inquadramento generale sulla riforma

ISSN 2036-7821

legislatore, con d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, di attuazione della delega, che dalla sua entrata in vigore ha abrogato l'art. 1, comma 373, l. 27 dicembre 2017, n. 205, è tornato a regolare la categoria degli agenti sportivi, prevedendo una disciplina generale in merito all'accesso e all'esercizio alla relativa professione. L'art. 12 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, rinvia ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità di espletamento dell'esame di abilitazione e di altri aspetti connessi alla tenuta del Registro, il quale però non è ancora stato adottato, con la conseguenza che tali profili continuano ad essere regolati dal d.m. 24 febbraio 2020[17].

La disciplina contenuta nel d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, a sua volta integrato e modificato dall'art. 2, d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120, si pone sostanzialmente nel solco dell'intervento in precedenza operato dalla l. 27 dicembre 2017, n. 205, con la differenza però di un più ampio contenuto, in forza dell'estensione del suo ambito di applicazione allo sport dilettantistico e della definizione di aspetti che in precedenza erano oggetto di rinvio alla fonte regolamentare. Il legislatore della riforma dello sport introduce, invero, per la prima volta, una disciplina specifica riguardante anche il contratto di mandato sportivo (art. 5), le incompatibilità e il conflitto di interessi (art. 6), gli obblighi a carico degli agenti sportivi (art. 7), il compenso (art. 8), l'esercizio dell'attività di agente in forma societaria (art. 9) e la stipulazione del contratto di mandato sportivo con i minori di età (art. 10)[18].

Poste le basi normative della nuova disciplina, la Giunta Nazionale del C.O.N.I. nel 2021 ha deliberato l'ultima versione del Regolamento Agenti Sportivi, approvata nel 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede i principi generali dell'attività degli agenti iscritti nell'apposito Registro, vincolanti per tutte le Federazioni sportive[19]. In conformità al Regolamento C.O.N.I., la F.I.G.C. nel 2022 ha adottato il proprio Regolamento Agenti Sportivi, che disciplina

dell'ordinamento sportivo v. altresì AA. VV., *La riforma dello sport*, a cura di G. TOSCANO, Sports Law and Policy Centre, Nocera Inferiore, 2024.

[17] L'art. 14, comma 1, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 contiene una norma transitoria, in virtù della quale «in attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo».

[18] Per ulteriori approfondimenti v. L. SANTORO, *La disciplina della professione di agente sportivo contenuta nel d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 nel quadro della regolamentazione vigente*, in *Commento alla Riforma dello Sport (L. delega 86/2019 e decreti attuativi 28/2/2021 nn. 36, 37, 38, 39 e 40)*, a cura di L. SANTORO, G. LIOTTA, Palermo, 2021, p. 105; F.R. FIMMANÒ, *L'agente sportivo: un ircocervo tra professione, mediazione ed impresa alla prova del nuovo regolamento FIFA*, cit., p. 141; T. MAUCERI, *La nuova figura dell'agente sportivo nell'ordinamento statale*, cit., p. 309.

[19] Regolamento Agenti Sportivi, deliberato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I con delibera n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato dal Dipartimento per lo Sport Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1 L. 31 gennaio 1992, n. 138, in data 10 febbraio 2022, reperibile all'indirizzo *www.coni.it*.

ISSN 2036-7821

lo svolgimento della professione regolamentata di agente sportivo abilitato ad operare specificamente in ambito F.I.G.C.[20].

2. *Il Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C. del 2025.*

Per illustrare la più recente evoluzione della figura di agente sportivo in ambito calcistico, occorre considerare che gli accordi di rappresentanza di dimensione internazionale vengono regolati secondo quanto previsto dal *FIFA Football Agent Regulations* (F.F.A.R.), approvato in data 16 dicembre 2022, ma destinatario dopo pochi mesi dalla sua entrata in vigore di azioni giudiziarie promosse dinnanzi ai tribunali di tutta Europa tra le associazioni degli agenti sportivi e la Federazione internazionale[21]. A fronte di tali vicende, con circolare n. 1873 del 30 dicembre 2023 la F.I.F.A. ha approvato la sospensione temporanea delle disposizioni del F.F.A.R. riguardanti, in particolare, il tetto massimo dei compensi, il divieto della doppia rappresentanza e le norme relative al pagamento dei corrispettivi dei servizi, sino a quando la Corte di Giustizia UE non emetterà una decisione finale nelle procedure pendenti e aventi ad oggetto il regolamento in questione[22].

In attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE, il Consiglio F.I.F.A. in data 10 dicembre 2024 ha approvato la nuova versione del Regolamento per agenti di calcio, entrato in vigore in data 1° gennaio 2025, con pochi cambiamenti significativi rispetto alla regolamentazione precedente. Si evidenzia, in particolare, che il nuovo regolamento degli agenti di calcio ha confermato l'introduzione dell'esame di abilitazione, ora regolamentato direttamente dalla Federazione internazionale, per il rilascio della licenza a svolgere i servizi correlati alla professione di agente dei calciatori e per l'iscrizione all'albo professionale tenuto dalla F.I.F.A.[23].

In conformità alle disposizioni non oggetto di sospensione di cui al F.F.A.R., la F.I.G.C. in data 23 aprile 2025 ha approvato il nuovo Regolamento degli Agenti sportivi, attualmente in vigore, che segna un importante passaggio verso una maggiore coerenza normativa tra l'ordinamento sportivo nazionale e quello internazionale[24]. L'iscrizione presso il nuovo Registro federale, oltre che presso il Registro nazionale del C.O.N.I., è condizione per l'esercizio dell'attività di agente sportivo nel territorio nazionale.

---

[20] Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C. approvato con comunicato ufficiale n. 156 del 1° febbraio 2022, reperibile all'indirizzo *www.figc.it*.

[21] F.I.F.A. *Football Agent Regulations*, approvato in data 10 dicembre 2024 e in vigore dal 1° gennaio 2025, reperibile all'indirizzo *www.fifa.com*.

[22] F.R. FIMMANÒ, *L'agente dei calciatori*, cit., p. 609 ss.

[23] Artt. 4-6, F.I.F.A. *Football Agent Regulations*, cit.

[24] Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C. approvato con comunicato ufficiale n. 255/A del 23 aprile 2025, reperibile all'indirizzo *www.figc.it*.

ISSN 2036-7821

La principale novità da sottolineare, rispetto alla precedente regolamentazione F.I.G.C., riguarda la definizione di «agente sportivo domiciliato», indicato ora, in linea con quanto previsto dal F.F.A.R., come soggetto abilitato ad operare quale agente sportivo secondo le disposizioni della F.I.F.A., nel cui Registro risulti regolarmente iscritto, che può operare sul territorio nazionale, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 23 del Regolamento F.I.G.C. 2025[25]. Nel nuovo contesto regolamentare la modifica ha comportato l'eliminazione dei requisiti della residenza e dell'abilitazione previsti dal precedente regolamento federale, in forza dei quali poteva domiciliarsi l'agente sportivo residente da almeno dodici mesi in uno Stato diverso dall'Italia ed abilitato ad operare da almeno un anno nella relativa federazione sportiva nazionale, con l'ulteriore requisito dei due mandati effettivamente eseguiti nell'ultimo anno[26].

In base a quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento F.I.G.C. 2025, la disciplina sui contratti di mandato degli agenti sportivi si applica anche ai soggetti abilitati ad operare secondo le disposizioni del F.F.A.R, previa elezione del domicilio presso un agente sportivo in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto al Registro nazionale e federale. Il ricorso all'istituto della domiciliazione comporta, tra le altre cose, l'obbligo di depositare presso la Commissione Federale Agenti Sportivi l'accordo di collaborazione professionale, la copia del documento di identità in corso di validità, attestante la nazionalità del richiedente l'iscrizione, e la documentazione attestante l'abilitazione F.I.F.A.[27].

Un'altra importante novità introdotta dal Regolamento Agenti Sportivi in ambito F.I.G.C. del 2025 riguarda l'espressa possibilità per gli agenti di curare gli interessi anche di calciatrici professioniste[28]. In via generale, viene precisato che l'iscrizione al Registro federale è obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti per la conclusione, il rinnovo o la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica, del trasferimento delle prestazioni sportive presso altre società sportive e del tesseramento presso società sportive affiliate alla F.I.G.C. di calciatrici, oltre che di calciatori professionisti, come già in precedenza previsto[29].

Ulteriore modifica di rilievo riguarda l'ampliamento dei requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro federale degli agenti sportivi della F.I.G.C.[30], in linea con quanto previsto dal F.F.A.R. in materia di requisiti soggettivi per l'accesso all'esame

[25] Art. 2, comma 1, lett. f, *Definizioni*, Regolamento F.I.G.C. del 2025, cit.
[26] Art. 2, comma 1, lett. f, *Definizioni*, Regolamento F.I.G.C. del 2022, cit.
[27] Art. 23, comma 3, lett. a, *Istituto della domiciliazione*, Regolamento F.I.G.C. del 2022, cit.
[28] Artt. 2, comma 1, lett. q, *Definizioni*, e 21, comma 1, *I contratti di mandato degli agenti sportivi*, Regolamento F.I.G.C. del 2025, cit.
[29] Art. 1, comma 2, *Oggetto e ambito di applicazione*, Regolamento F.I.G.C. del 2025, cit.
[30] Art. 4, comma 1, *Requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro federale*, Regolamento F.I.G.C. del 2025, cit.

ISSN 2036-7821

F.I.F.A.[31]. In base alla nuova regolamentazione F.I.G.C., l'agente sportivo deve essere in possesso anche dei seguenti requisiti: (*i*) non essere mai stato condannato in sede penale per i reati di cui all'art. 4, comma 1, lett. e, Regolamento F.I.G.C. del 2025[32]; (*ii*) non essere o essere stato titolare lui, e/o il coniuge, e/o suoi parenti e/o affini entro il quarto grado e/o i loro eventuali coniugi, nei ventiquattro mesi antecedenti alla richiesta di iscrizione, di interessi economici, diretti o indiretti, in enti, aziende o organizzazioni che conducano attività di scommesse sportive[33]; (*iii*) non aver presentato dichiarazioni false, fuorvianti o incomplete all'interno della domanda di iscrizione[34]; (*iv*) non essere mai stato soggetto a una sospensione di due o più anni, a una squalifica o a una radiazione da parte di un organo di governo sportivo per il mancato rispetto delle norme relative all'etica e alla condotta professionale[35]; (*v*) non essere un funzionario o un dipendente della F.I.F.A., di una confederazione, di una federazione affiliata, di una lega, di una società sportiva, di un *club*, o di un organo che rappresenti gli interessi di società sportive, dei *club* o delle leghe o di un'organizzazione collegata direttamente o indirettamente con queste organizzazioni ed enti, ad eccezione del caso in cui il richiedente sia stato nominato o eletto in un organo della F.I.F.A., di una confederazione, di una federazione affiliata che rappresenti gli interessi degli agenti sportivi[36].

In aggiunta, merita evidenziare che il Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C. del 2025, in piena conformità con le previsioni del F.F.A.R.[37], vieta in un contratto di mandato sportivo le clausole che limitano la capacità di un calciatore/una calciatrice, di negoziare e/o concludere autonomamente un contratto di prestazione sportiva senza il coinvolgimento di un agente sportivo[38]. Il nuovo regolamento federale vieta anche le clausole che in un contratto di mandato sportivo penalizzano un calciatore/una calciatrice, se questi/a decide di negoziare e/o concludere autonomamente un contratto di prestazione sportiva senza il coinvolgimento di un agente sportivo[39]. La nuova regolamentazione della F.I.G.C., con riferimento ai contratti di mandato degli agenti sportivi, prevede altresì che la cancellazione dal Registro federale può determinare la risoluzione dei contratti di mandato sportivo in corso alla data di adozione del provvedimento[40].

---

[31] Art. 5, *Eligibility requirements*, F.I.F.A. *Football Agent Regulations* del 2024, cit.
[32] Art. 4, comma 1, lett. e, *Requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro federale*, Regolamento F.I.G.C. del 2025, cit.
[33] Art. 4, comma 1, lett. j, *Requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro federale*, Regolamento F.I.G.C. del 2025, cit.
[34] Art. 4, comma 1, lett. u, *Requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro federale*, Regolamento F.I.G.C. del 2025, cit.
[35] Art. 4, comma 1, lett. v, *Requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro federale*, Regolamento F.I.G.C. del 2025, cit.
[36] Art. 4, comma 1, lett. w, *Requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro federale*, Regolamento F.I.G.C. del 2025, cit.
[37] Art. 12, par. 13, *Representation*, F.I.F.A. *Football Agent Regulations* del 2024, cit.
[38] Art. 21, comma 17, lett. a, *I contratti di mandato degli agenti sportivi*, Regolamento F.I.G.C. del 2025, cit.
[39] Art. 21, comma 17, lett. b, *I contratti di mandato degli agenti sportivi*, Regolamento F.I.G.C. del 2025, cit.
[40] Art. 7, comma 9, *Cancellazione dal Registro federale*, Regolamento F.I.G.C. del 2025, cit.

ISSN 2036-7821

Nel Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C. del 2025 assume centrale rilevanza pure l'intervento di riordino in tema di corrispettivo dell'agente sportivo, mediante l'introduzione di una specifica previsione di generale adeguamento al Regolamento per agenti di calcio della F.I.F.A.[41]. In relazione al compenso degli agenti, viene confermato che nessun pagamento, utilità, beneficio o altro compenso è dovuto all'agente sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori/calciatrici minori di età, con la nuova precisazione, in sintonia con il F.F.A.R.[42], che resta ferma la possibile remunerazione dell'agente nel caso costui presti i propri servizi ai fini della stipula del primo, o successivo, contratto di prestazione sportiva professionistica di un calciatore/una calciatrice minorenne[43]. Con il più recente regolamento federale in ambito F.I.G.C. viene peraltro stabilito che nessun corrispettivo è dovuto all'agente sportivo da parte di un calciatore/una calciatrice o di una società sportiva qualora il calciatore/la calciatrice sottoscriva un contratto di apprendistato[44].

Le associazioni italiane degli agenti sportivi professionisti specializzati nel settore del calcio hanno già fermamente contestato le novità apportate dal Regolamento Agenti sportivi F.I.G.C. del 2025, sulla spinta delle disposizioni del F.F.A.R. Tali associazioni, più nello specifico, rilevano contrasti e difformità nella nuova regolamentazione federale della F.I.G.C. rispetto al Regolamento Agenti Sportivi del CONI e anche rispetto normativa nazionale, da poco riformata, con il lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, annunciando, con comunicato stampa, la volontà di agire a tutela della categoria professionale degli agenti sportivi.

Sullo sfondo della questione della conformità delle nuove disposizioni in ambito F.I.G.C. rispetto alla disciplina normativa e federale sovraordinata, è pure importante rilevare, per gli aspetti che si intende qui esaminare, che la più recente regolamentazione, nel contesto del riordino dell'ordinamento sportivo, se da un lato, ha restituito una maggiore professionalità all'attività prestata dagli agenti sportivi, dall'altro, ha mancato nell'intento di pervenire ad un preciso inquadramento giuridico di tale categoria di soggetti[45]. I recenti interventi del legislatore nazionale e della regolamentazione federale, sia pur disciplinando in maniera più articolata e composita l'attività dell'agente sportivo, nell'ottica professionalizzante della riforma dello sport, hanno fatto riemergere con forza il dibattito, invero mai sopito, relativo

[41] Art. 22, *Corrispettivo*, Regolamento F.I.G.C. del 2025, cit.
[42] Art. 14, par. 9, *Service fee. General principles*, F.I.F.A. *Football Agent Regulations* del 2024, cit.
[43] Art. 22, comma 7, *Corrispettivo*, Regolamento F.I.G.C. del 2025, cit.
[44] Art. 22, comma 9, *Corrispettivo*, Regolamento F.I.G.C. del 2025, cit.
[45] In argomento v. M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'agente dei calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, cit., p. 57 ss.

ISSN 2036-7821

all'inquadramento giuridico della figura in esame, non prestandosi ancora agevolmente ad una precisa riconduzione sul piano civilistico[46].

3. *La qualificazione giuridica del procuratore sportivo prima della riforma dello sport.*

Si è detto che anteriormente all'intervento del legislatore di cui alla l. 27 dicembre 2017, n. 205, successivamente abrogata dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, attualmente in vigore, la regolamentazione settoriale disciplinava in via esclusiva i diversi profili regolativi del rapporto intercorrente tra procuratore sportivo e calciatore e/o società sportiva. Profili senza dubbio essenziali, al di là del *nomen juris*, non sicuramente vincolante, dato dalle parti al rapporto in questione, per inquadrare correttamente la figura in esame in uno piuttosto che in un altro istituto giuridico previsto dal sistema tradizionale[47].

Per pervenire ad una corretta qualificazione della prestazione resa dall'agente sportivo, appare opportuno guardare anzitutto al contesto *ante* riforma dello sport, là dove il Regolamento F.I.G.C. del 2015 definisce la figura del «procuratore sportivo» quale soggetto che, anche per il tramite di una persona giuridica o una società di persone o altro ente associativo, professionalmente o anche occasionalmente, «*rappresenta o assiste* una Società Sportiva e/o un Calciatore» (enfasi aggiunta), in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati[48]. I servizi di assistenza e rappresentanza prestati dal procuratore sportivo risultano finalizzati alla conclusione o risoluzione di un contratto di prestazione sportiva tra un calciatore e una società sportiva o alla conclusione di un trasferimento di un calciatore tra due società sportive[49].

È dunque importante rimarcare che, nella vigenza del Regolamento F.G.C.I. del 2015, l'attività del procuratore sportivo poteva essere svolta, professionalmente o anche occasionalmente, senza alcun titolo di studio minimo o particolare qualifica professionale, attraverso l'iscrizione presso l'apposito Registro tenuto dalla F.I.G.C., stipulando un «contratto di rappresentanza o mandato»[50]. Contratto, con contenuto tipico e predeterminato dalla stessa regolamentazione federale, che veniva stipulato e

---

[46] V., in particolare, F. MANZARI, *La disciplina civilistica: mediazione, agenzia, rappresentanza e mandato*, cit., p. 63 ss.; R. FAVELLA, *La nuova regolamentazione nazionale e della Federazione italiana Giuoco Calcio per l'attività di "agente". Un salto nel futuro o un ritorno al passato?*, in *Lav. dir. eur.*, 2019, p. 3 ss.

[47] In argomento v. anche F. MANZARI, *La disciplina civilistica: mediazione, agenzia, rappresentanza e mandato*, cit., p. 67.

[48] Art. 1, *Definizioni*, Regolamento F.I.G.C. del 2015, cit.

[49] Art. 2, *Finalità*, Regolamento F.I.G.C. del 2015, cit.

[50] Art. 4, *Registrazione*, Regolamento F.I.G.C. del 2015, cit.

ISSN 2036-7821

sottoscritto da un procuratore sportivo, con un *club* o un calciatore, o con entrambi, con durata non superiore a due anni, per la conclusione o risoluzione di un contratto di prestazione sportiva o per conclusione di un trasferimento di un calciatore[51].

Per pervenire ad un preciso inquadramento giuridico dell'attività resa dal procuratore sportivo, nell'ambito del Regolamento F.I.G.C. del 2015, occorre fare riferimento al contenuto concreto del «contratto di rappresentanza o mandato», che costituisce una fattispecie contrattuale risultante dall'integrazione della normativa statale con la normativa sportiva, «nel senso che le parti contraenti devono conformare il contratto alla tipologia ed alle condizioni indicate dal regolamento italiano vigente all'epoca del contratto»[52]. Risulta evidente che l'attività del procuratore sportivo, secondo le definizioni e le previsioni contenute nel Regolamento F.I.G.C. del 2015, si caratterizza per una intrinseca complessità, manifestando punti di contatto ed analogie con i diversi contratti di agenzia, di prestazione d'opera intellettuale, di mandato e di mediazione.

Merita innanzitutto chiarire che la figura del procuratore sportivo, come disciplinata dal Regolamento F.I.G.C. del 2015, non risulta riconducibile al contratto di agenzia di cui all'art. 1742 c.c.[53]. L'elemento di principale divergenza riguarda il fatto che l'attività del procuratore sportivo, correlata ad uno specifico affare, non si concreta in regolari, stabili e continui contatti con la clientela in una determinata zona, che invece costituiscono caratteri distintivi dell'attività dell'agente[54].

Va inoltre evidenziato che l'attività del procuratore sportivo comprende quella di consulenza e assistenza in favore del soggetto assistito (società sportiva o calciatore), implicante anche la discussione e l'intesa in merito a profili giuridici, riguardanti ad esempio le specifiche clausole da inserire nei contratti, mentre l'agente svolge una attività di carattere materiale diretta alla promozione degli affari del proponente[55]. Si

---

[51] Artt. 1, *Definizioni*, e 5, *Contratto di rappresentanza*, Regolamento F.I.G.C. del 2015, cit.

[52] Cass. 20 settembre 2012, n. 15934, in ***Giust. civ.***, 2013, I, p. 1813, con nota di G. VIDIRI, ***Il mandato stipulato tra agente e calciatore: contratto (normativo) misto a formazione giurisprudenziale?***; e su ***Giur. it.***, 2013, p. 1671, con nota di D. GASPARI, ***Avvocato e agente di calciatori: una strana coppia***. Nel medesimo senso v. anche Cass. 20 settembre 2012, n. 15934, disponibile sulla banca dati *OneLegale*. Sul contratto di mandato sportivo come contratto misto v. anche C. NOVAZIO, *Nullità del mandato sportivo per violazione di regole formali e sostanziali dell'ordinamento sportivo*, in questa *Rivista*, 2016, p. 447.

[53] Sul contratto di agenzia v., a mero titolo esemplificativo, S. CECCONI, *Il contratto di agenzia*, Torino, 2001; A. BALDASSARRI, *Il contratto di agenzia*, Milano, 2003; F. BORTOLOTTI, G. BONDANINI, *Il contratto di agenzia commerciale*, Padova, 2003; G. TRIONI, *Contratto di agenzia (artt. 1742-1753)*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. GALGANO, Bologna-Roma, 2005; G. ZUDDAS, *Il contratto di agenzia*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da V. BUONOCORE, Torino, 2005; F. BASENGHI, *Contratto di agenzia*, Milano, 2008.

[54] In questo senso anche R. FAVELLA, *La nuova regolamentazione nazionale e della Federazione italiana Giuoco Calcio per l'attività di "agente". Un salto nel futuro o un ritorno al passato?*, cit., p. 4. In argomento v. altresì F.R. FIMMANÒ, *L'agente sportivo: un ircocervo tra professione, mediazione ed impresa alla prova del nuovo regolamento FIFA*, cit., p. 161; ID., *L'agente dei calciatori*, cit., p. 588.

[55] In questi termini F. MANZARI, *La disciplina civilistica: mediazione, agenzia, rappresentanza e mandato*, cit., p. 70.

ISSN 2036-7821

osservi altresì che il contratto di mandato sportivo prescinde totalmente dal criterio territoriale e non può avere durata superiore a due anni[56], mentre il contratto di agenzia riguarda la promozione della conclusione di contratti tra preponente e terzi in una determinata zona e può essere anche a tempo indeterminato (art. 1750 c.c.)[57].

Passando al contratto d'opera intellettuale, va notato che l'attività del procuratore sportivo, pur connotandosi per i tratti dell'autonomia e dell'assenza di ogni vincolo di subordinazione che caratterizzano il lavoro autonomo di cui all'art. 2222 ss. c.c., non può essere qualificata di per sé come prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2229 c.c.[58]. Nel contesto del Regolamento F.I.G.C. del 2015 l'attività in sé svolta dal procuratore sportivo risulta essenzialmente di tipo materiale e non di tipo intellettivo in senso stretto, ossia implicante la risoluzione di questioni complesse, per affrontare le quali risulti necessaria una specifica preparazione in una determinata disciplina o il superamento di un esame abilitativo funzionale ad accertare l'idoneità professionale[59].

È doveroso tuttavia avvertire che il Regolamento F.I.G.C. del 2015 non esclude che la figura del procuratore sportivo possa essere in concreto associata o ricondotta alla prestazione d'opera intellettuale, a condizione che l'attività del professionista sia svolta in modo autonomo e con apporto prevalentemente intellettuale della prestazione resa a favore del calciatore e/o della società sportiva[60]. Ciò accade quando la prestazione del procuratore si caratterizza per l'assolvimento di compiti non strettamente limitati alla messa in relazione delle parti e alla definizione dei termini economici del tesseramento o del trasferimento del calciatore, ma anche relativi alla consulenza, inerente, ad esempio, alle specifiche clausole da inserire nei contratti, ai profili fiscali, economici e patrimoniali da considerare per valutare la sostenibilità del costo da affrontare o le conseguenze sul bilancio della società sportiva[61].

---

[56] Art. 5, *Contratto di rappresentanza*, Regolamento F.I.G.C. del 2015, cit.

[57] In argomento v. ancora F. MANZARI, *La disciplina civilistica: mediazione, agenzia, rappresentanza e mandato*, cit., p. 70; F.R. FIMMANÒ, *L'agente dei calciatori*, cit., p. 590.

[58] Sulla prestazione d'opera intellettuale v., a titolo esemplificativo, C. LEGA, *Le libere professioni intellettuali*, Milano, 1974; F. DI CERBO, *Le professioni intellettuali nella giurisprudenza*, Milano, 1988; A. PERULLI, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. CICU, F. MESSINEO, continuato da L. MENGONI, vol. XXVII, t. 1, Milano, 1996; F. MARINELLI, F. CAROCCIA, *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. PERLINGIERI, Napoli, 2013, p. 129; R. DE MATTEIS, *Il contratto d'opera intellettuale: profili generali e obblighi delle parti*, in V. ROPPO, *Trattato dei contratti*, vol. III, t. 1, Milano, 2014, p. 609; G. MUSOLINO, *Contratto d'opera professionale. Artt. 2229-2238*, in *Il Codice Civile Commentario*, fondato e già diretto da P. SCHLESINGER, continuato da F.D. BUSNELLI, G. PONZANELLI, Milano, 2020.

[59] Di diverso segno F.R. FIMMANÒ, *L'agente sportivo: un ircocervo tra professione, mediazione ed impresa alla prova del nuovo regolamento FIFA*, cit., p. 154.

[60] Cfr. P. AMATO, *La figura dell'agente sportivo alla luce del diritto interno e comunitario*, in *L'agente sportivo. Analisi giuridica e prospettiva di riforma*, cit., p. 89.

[61] In argomento v. anche *infra*, par. 6.

ISSN 2036-7821

Occorre aggiungere che la regolamentazione F.I.G.C., nel definire il procuratore sportivo quale soggetto che, anche in via occasionale e non professionale, presta attività di rappresentanza o di assistenza[62], per la conclusione o la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva o per la conclusione di un trasferimento di un calciatore[63], evoca alcuni lineamenti strutturali caratteristici della mediazione (art. 1754 c.c.)[64]. La prestazione del procuratore sportivo, in conformità con il Regolamento F.I.G.C. del 2015, si caratterizza essenzialmente per l'attività di assistenza che, su specifico mandato della società sportiva o del calciatore, lo stesso presta al fine di procurare l'intesa tra le parti per la conclusione o risoluzione di un contratto di lavoro sportivo o per il trasferimento del calciatore da una società ad un'altra.

Diversamente dal mediatore "tipico" di cui all'art. 1754 c.c., che agisce senza essere legato alle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, l'attività prestata dal procuratore sportivo presenta però l'aspetto peculiare del previo conferimento dell'incarico scritto da uno dei soggetti coinvolti, rispetto al quale il procuratore risulta contrattualmente vincolato nell'espletamento della sua prestazione[65]. Ulteriori differenze tra le due figure si riscontrano in relazione al compenso dell'opera prestata, poiché se il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (art. 1755 c.c.), qualora l'affare sia concluso grazie al suo intervento, avendo in caso contrario eventualmente diritto al rimborso delle sole spese (art. 1756 c.c.), l'agente sportivo può maturare un compenso indipendentemente dall'incidenza del suo operato sulla conclusione del contratto di prestazione sportiva[66].

È importante evidenziare che la circostanza per cui l'attività del procuratore sportivo sia innescata dall'incarico di uno dei soggetti interessati a negoziare o che il compenso possa maturare anche qualora l'affare non sia stato concluso non inficia la

---

[62] Art. 1, *Definizioni*, Regolamento F.I.G.C. del 2015, cit.

[63] Art. 2, *Finalità*, Regolamento F.I.G.C. del 2015, cit.

[64] Sulla mediazione, in generale, senza pretesa di completezza, v. C. VARELLI, *La mediazione*, Napoli, 1953; U. AZZOLINA, ***La mediazione***, in ***Tratt. dir. civ., diretto da F. VASSALLI***, vol. VIII, t. 2, ***Torino, 1955;*** L. CARRARO, *La mediazione*, Padova, 1960; A. CATAUDELLA, *Note sulla natura giuridica della mediazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1978, I, p. 361 ss.; A. LUMINOSO, *La mediazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo*, già diretto da A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER, Milano, 2006; F. ***TOSCHI VESPASIANI, La mediazione immobiliare, Milano, 2012***; E. GIACOBBE, *Il contratto di mediazione*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. BESSONE, vol. XIV, Torino, 2015.

[65] Art. 5, *Contratto di rappresentanza*, Regolamento F.I.G.C. del 2015, cit. Sul punto v. altresì F. MANZARI, *La disciplina civilistica: mediazione, agenzia, rappresentanza e mandato*, cit., p. 65; L. SANTORO, *La disciplina della professione di agente sportivo contenuta nel d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 nel quadro della regolamentazione vigente*, cit., p. 7.

[66] L'art. 6.2, *Corrispettivi*, Regolamento F.I.G.C. del 2015, cit., prevede che il procuratore sportivo può ricevere un corrispettivo identificato in una somma forfettaria, in una percentuale sull'operazione complessiva conclusa o in una percentuale sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva. In dottrina v. anche F. MANZARI, *La disciplina civilistica: mediazione, agenzia, rappresentanza e mandato*, cit., p. 65.

ISSN 2036-7821

natura intermediaria dell'attività prestata, posto che il mandato a reperire possibili contraenti può coordinarsi con il fenomeno mediatorio, senza per questo escluderlo[67]. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente riconosciuto, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione c.d. "atipica" o "unilaterale" – fattispecie a cui afferisce la figura del procacciatore d'affari –, che si realizza là dove una parte incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione di un affare, a determinate e predefinite condizioni[68].

Più precisamente, un contratto di mediazione "atipica" si determina qualora il mediatore presti la propria attività nell'interesse di una delle parti con cui instaura un rapporto di collaborazione, in mancanza dell'imparzialità e dell'indipendenza, che caratterizzano invece la mediazione tipica, disciplinata nel codice civile, con l'obiettivo della prestazione in ogni caso di una intermediazione diretta a favorire terzi nella conclusione di un determinato affare[69]. Viene ricondotta nell'ambito della mediazione "atipica" anche la previsione pattizia che deroga, totalmente o parzialmente, all'obbligo di pagamento del corrispettivo dell'attività di intermediazione, imponendo al soggetto intermediato di remunerare il mediatore per l'attività svolta, a prescindere dall'effettiva conclusione dell'affare[70].

In base a quanto osservato, si può dunque ritenere che l'attività dell'agente sportivo presenti natura composita, ravvisandosi sia elementi riconducibili ad una forma di mediazione "atipica" o "unilaterale", nella misura in cui tale attività riguardi l'adoperarsi per mettere in contatto le parti per la conclusione dell'affare, sia elementi più propriamente tipici di una prestazione intellettuale, inerente all'assistenza nelle trattative e alla definizione dei contenuti del contratto[71]. Il procuratore sportivo può svolgere un'attività di ampia portata e non strettamente limitata a quella fornita da un qualsiasi intermediario, anche privo di competenze specifiche, finalizzata a procurare l'accordo tra le parti, implicante anche la discussione e l'intesa in merito ai profili economici del tesseramento o del trasferimento, senza che sia possibile, quantomeno astrattamente, individuare la prevalenza dell'una o dell'altra tipologia di attività[72].

---

[67] In argomento v. A. LUMINOSO, *Il mandato*, in *I contratti*, vol. III, in *Diritto civile*, diretto da N. LIPARI, P. RESCIGNO, coordinato da A. ZOPPINI, Milano, 2009, p. 536.

[68] In questi termini Cass., sez. un., 2 agosto 2017, n. 19161, in *NGCC*, 2018, p. 60. In senso conforme Cass. 14 novembre 2018, n. 29287 e Cass. 20 gennaio 2021, n. 1005, disponibili sulla banca dati *OneLegale*.

[69] Cfr. Cass. 13 aprile 2023, n. 9814, in *Contratti*, 2023, p. 624, con nota di P. BARONE, *La mediazione negoziale atipica e il diritto alla provvigione*.

[70] In dottrina, anche per approfondimenti, si rinvia a M. DELLA CHIESA, *Mediazione unilaterale ed imparzialità dell'intermediario*, in *Contratti*, 2008, p. 484; I. PIZZIMENTI, *Mediazione atipica e diritto alla provvigione: la parola delle Sezioni Unite*, in *NGCC*, 2018, p. 53.

[71] *Infra*, par. 6.

[72] V. ancora *infra*, par. 6.

ISSN 2036-7821

4. Segue: *… e dell'agente sportivo nel Regolamento F.I.G.C. del 2025 e dopo la riforma dell'ordinamento sportivo di cui al d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37.*

La materia qui oggetto di disamina, come si è anticipato, ha subito di recente una forte spinta innovativa con una articolata disciplina, contenuta nel d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 e nei relativi decreti attuativi, che è stata successivamente recepita anche nell'ordinamento sportivo[73]. La normativa primaria, che oggi definisce e disciplina la figura dell'agente sportivo, viene invero integrata, sempre a livello nazionale, dalla regolamentazione di stampo federale, di cui al Regolamento C.O.N.I. del 2022 e, in ambito calcistico, al Regolamento F.I.G.C. da ultimo del 2025, che non può porsi in contrasto con la norma statale di rango superiore[74].

L'impianto normativo, primario, attuativo e regolamentare, successivo alla riforma dello sport, disciplina compiutamente la figura di agente sportivo (che sostituisce quella del procuratore sportivo di cui al Regolamento F.I.G.C. del 2015) e lo svolgimento della relativa attività professionale. L'intervento del legislatore della riforma dello sport non è valso però a risolvere la dibattuta questione della qualificazione giuridica dell'attività dall'agente sportivo, introducendo, per certi versi, ulteriori elementi di complessità nell'inquadrare correttamente la prestazione dallo stesso resa a favore dei propri assistiti in una piuttosto che in un'altra figura contrattuale del sistema tradizionale.

In base alla nuova disciplina, gli artt. 2, comma 1, lett. a, e 3, comma 1, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, definiscono la figura dell'agente sportivo come il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, «*mette in contatto due o più soggetti*», siano essi lavoratori sportivi, società o associazioni sportive, operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, «*fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione*». L'art. 5 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, disciplina anche il «*contratto di mandato sportivo*», indicandone i requisiti formali e sostanziali, quale contratto che incarica l'agente di mettere in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito delle discipline sportive, per le finalità di cui agli artt. 2, comma 1, lett. a, e 3, comma 1, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, con un termine di durata non superiore a due anni, che deve essere depositato dall'agente presso la Federazione

[73] Cfr. R. FAVELLA, *La nuova regolamentazione nazionale e della Federazione italiana Giuoco Calcio per l'attività di "agente". Un salto nel futuro o un ritorno al passato?*, cit., p. 9.

[74] In argomento, per tutti, v. LUBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, in *Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, a cura di M. COLUCCI, Napoli, 2004, p. 209.

ISSN 2036-7821

Sportiva Nazionale nel cui ambito opera, a pena di inefficacia, entro venti giorni dalla data della sua stipulazione[75].

Dello stesso tenore sono le definizioni della figura di agente sportivo contenute nelle disposizioni, attuative e regolamentari, derivanti dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37. Ai sensi del d.m. 24 febbraio 2020, l'agente sportivo è il soggetto iscritto nell'apposito Registro tenuto presso il C.O.N.I., che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, «*mette in relazione due o più soggetti*» ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica, della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica e del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica[76].

In ambito regolamentare, ai sensi del Regolamento C.O.N.I., l'agente sportivo è il soggetto abilitato che in forza di un incarico redatto in forma scritta «*mette in relazione due o più parti*» ai fini della costituzione, della modificazione o della estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica, del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica[77]. Ai sensi del nuovo Regolamento F.I.G.C., l'agente sportivo è il soggetto abilitato che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, «*mette in relazione due o più parti*» ai fini della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori/calciatrici tesserati presso la F.I.G.C., del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori/calciatrici professionisti presso altre società sportive, del tesseramento di calciatori/calciatrici professionisti presso società sportive affiliate alla F.I.G.C.[78].

Va rimarcato che la nuova regolamentazione riconosce espressamente l'attività dell'agente sportivo come professione regolamentata, prevedendo il superamento di un esame di abilitazione tra le condizioni per l'iscrizione nel Registro degli Agenti Sportivi nazionale del C.O.N.I. e federale della F.I.G.C. La novità di maggiore rilievo del sistema attuale, rispetto al precedente Regolamento F.I.G.C. del 2015, risiede dunque nel fatto che il soggetto che oggi intende esercitare l'attività di agente sportivo è tenuto ad acquisire un apposito titolo abilitativo, che viene conferito in presenza dei requisiti minimi previsti dalla regolamentazione federale e al superamento dell'esame di abilitazione, articolato in una prova generale, da svolgersi presso il C.O.N.I., e in una prova speciale, da svolgersi presso la F.I.G.C., a garanzia

[75] In argomento v. M. PITTALIS, *L'attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione*, cit., p. 749; T. MAUCERI, *La nuova figura dell'agente sportivo nell'ordinamento statale*, cit., p. 312.

[76] Art. 1 d.m. 24 febbraio 2020 in materia di agenti sportivi.

[77] Artt. 2, comma 1, lett. e, *Definizioni*, e 1, comma 2, *Oggetto e ambito di applicazione*, Regolamento C.O.N.I. del 2022, cit.

[78] Artt. 2, comma 1, lett. d, *Definizioni*, e 1, comma 2, *Oggetto e ambito di applicazione*, Regolamento F.I.G.C. del 2025, cit.

ISSN 2036-7821

delle conoscenze, delle abilità e delle competenze per l'esercizio della relativa professione[79].

L'impianto normativo vigente potrebbe indurre a qualificare aprioristicamente l'attività dell'agente sportivo come prestazione d'opera intellettuale, dal momento che, s'è visto, non solo individua la prestazione nell'ambito dei servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione, ma anche reintroduce il superamento dell'esame di abilitazione per l'iscrizione nel Registro federale. Va tuttavia notato che, per inquadrare l'attività come professione intellettuale, non risulta determinante, di per sé solo, il fatto che l'agente sportivo sia tenuto al conseguimento di un titolo abilitativo, all'iscrizione presso l'apposito Registro, al possesso di specifiche competenze professionali (art. 4 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37) e anche all'obbligo di aggiornamento periodico (art. 7, comma 2, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37), in quanto elementi comuni anche all'esercizio di attività legalmente protette, che però non configurano professioni intellettuali[80], senza poi considerare l'esistenza di numerose professioni intellettuali per l'esercizio delle quali non è richiesta alcuna iscrizione presso albi, registri o elenchi[81].

E si noti pure, al riguardo, che, se la presenza dei requisiti dell'iscrizione presso un albo, registro o elenco costituisce un indice importante per comprendere un'attività fra quelle indicate dall'art. 2229 c.c., la nozione di professione intellettuale va

[79] Capo IV, *Titolo abilitativo e prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale*, Regolamento F.I.G.C. del 2025, cit.

[80] Si rammenta, in linea generale, che l'iscrizione presso un albo, registro o elenco professionale può aversi sia nelle professioni intellettuali, sia in altre attività legalmente tutelate. Occorre dunque distinguere tra albi, ruoli o elenchi di professioni "qualificate", per le quali la tenuta dell'albo è demandata a ordini o collegi professionali, in ragione dell'interesse pubblico su cui incide lo svolgimento dell'attività, da albi, ruoli o elenchi, la cui tenuta è affidata da un organismo non qualificabile come associazione professionale e in cui l'iscrizione costituisce una mera modalità di accertamento della sussistenza dei requisiti minimi necessari per lo svolgimento di una determinata attività (come, per esempio, nel caso del ruolo degli agenti di affari in mediazione). In argomento v. A. PERULLI, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, cit., p. 396; G. FERRARO, *Diritto dei contratti di lavoro*, Bologna, 2011, p. 378; G. MUSOLINO, *Contratto d'opera professionale. Artt. 2229-2238*, cit., p. 17. Va infatti osservato che, per effetto della l. 3 febbraio 1989, n. 39, la mediazione è divenuta attività protetta, esclusiva e non delegabile, allo scopo di riservarne l'esercizio ad operatori in possesso di rigorosi requisiti di idoneità professionale e morale. L'attività di mediazione, anche quella occasionale, è stata quindi riservata ai soli iscritti nel relativo ruolo (artt. 2, 3 e 8 l. 3 febbraio 1989, n. 39), istituito presso ciascuna CCIAA e diviso in tre sezioni (per gli agenti immobiliari, per gli agenti merceologici e per quelli muniti di mandato a titolo oneroso). Successivamente l'art. 73 d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ha soppresso il ruolo, disponendo che le attività disciplinate dalla l. 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla CCIAA territorialmente competente, che, verificato il possesso dei requisiti prescritti, provvede all'iscrizione dei dati nel Registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure in una apposita sezione del REA, con effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti.

[81] All'interno delle professioni intellettuali, ai sensi dell'art. 2229 c.c., occorre infatti distinguere tra le *professioni protette* o *riservate*, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi ed è assoggettato al potere disciplinare degli ordini o collegi professionali, in ragione essenzialmente degli interessi pubblici implicati, dalle *professioni non protette*, che sono esercitabili liberamente da chiunque, non connettendosi all'iscrizione in albi o elenchi. In argomento v, per tutti, A. PERULLI, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, cit., p. 377.

ISSN 2036-7821

comunque, in generale, individuata secondo un criterio sostanziale, intendendosi per professionalità la continuità e la relativa stabilità dell'attività e soprattutto la particolare competenza e preparazione richiesta[82]. Deve rilevarsi, in altri termini, che la qualificazione di una determinata attività, come professionale o meno, va ricercata non nella caratteristica formale dell'iscrizione ad uno specifico albo, ma nella natura dell'attività dedotta in contratto e di fatto svolta, valutando la prevalenza dell'attività intellettuale su quella materiale o viceversa[83].

Seguendo questa impostazione, nel contesto del nuovo regime regolativo, si può pertanto ancora riconoscere all'attività dell'agente sportivo una natura composita, in cui si ravvisano sia elementi riconducibili ad una forma di mediazione "atipica", per l'attività di mettere in contatto le parti per la conclusione dell'affare, sia elementi caratteristici di una prestazione intellettuale, per l'attività di assistenza nelle trattative e di definizione dei contenuti del contratto, senza che sia possibile, se non altro sul piano astratto, individuare la prevalenza di uno o dell'altro tipo di attività. Sembra perciò ragionevole concludere che il legislatore della riforma dello sport, sul piano definitorio (art. 1, comma 1, lett. a, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37), con l'espresso richiamo alle attività di assistenza e consulenza, abbia voluto fornire un elenco esemplificativo delle prestazioni che l'agente può essere chiamato a svolgere in forza del contratto di mandato sportivo, confermando che la sua attività non sempre risulta limitata alla intermediazione, potendo in alcuni casi essere ricondotta ad una prestazione d'opera intellettuale.

5. *Il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751* bis, *n. 2, c.c.*

Le considerazioni fino a questo punto svolte hanno messo in evidenza che, per individuare l'esatta natura giuridica della figura dell'agente sportivo, occorre analizzare in concreto le prestazioni dallo stesso rese a favore dell'atleta e/o della società sportiva, con una valutazione da effettuare caso per caso, anche in base agli accordi contrattuali conclusi tra le parti[84]. Ciò che rileva, in altri termini, ai fini della corretta qualificazione dell'attività dell'agente sportivo, è sempre il concreto atteggiarsi del singolo rapporto contrattuale istaurato, al di là del *nomen juris* utilizzato dalle parti, mediante un'analisi da compiere sul piano concreto, tenendo

[82] In questi termini G. MUSOLINO, *Contratto d'opera professionale. Artt. 2229-2238*, cit., p. 5. In senso conforme A. PERULLI, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, cit., p. 378; M. MAGNANI, *Diritto dei contratti di lavoro*, Milano, 2009, p. 12; F. CAROCCIA, *Il contratto d'opera intellettuale tra professione e impresa*, in *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*, cit., p. 129.

[83] In argomento v. anche A. PERULLI, *Il lavoro autonomo. Il contratto d'opera e il contratto d'opera intellettuale*, in *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico*, a cura di G. SANTORO PASSARELLI, Milano, 2014, p. 89.

[84] Sul punto v. M. COLUCCI, *L'attività dell'agente sportivo alla luce del diritto europeo*, in *L'agente sportivo. Analisi giuridica e prospettiva di riforma*, cit., p. 32.

ISSN 2036-7821

conto delle prestazioni effettivamente rese dall'agente sportivo, senza la possibilità di catalogare genericamente tale figura professionale[85].

Diverse sono le conseguenze di una riconduzione della complessiva attività prestata dall'agente sportivo alla natura mediatoria, seppur "atipica" o "unilaterale", ovvero ad una prestazione d'opera intellettuale, nell'accezione di cui all'art. 2230 c.c.[86] Mentre nel secondo caso potrebbe riconoscersi a favore dell'agente sportivo la spettanza del privilegio generale sui mobili di cui all'art. 2751 *bis*, n. 2 c.c., nel primo caso, invece, l'attività da questi prestata avrebbe carattere precipuamente materiale, ontologicamente diversa da quella di un prestatore d'opera intellettuale, e quindi non rientrerebbe nell'ambito applicativo di tale norma, seppur ampliato anche ai prestatori d'opera non intellettuale a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del 1998[87].

Più precisamente, il privilegio *ex* art. 2751 *bis*, n. 2 c.c. non può essere riconosciuto nel caso in cui l'attività dell'agente sia consistita in quella, essenzialmente mediatoria, finalizzata a trovare l'intesa tra le parti in merito al tesseramento o alla conclusione del trasferimento dell'atleta e, in tale contesto, la consulenza prestata si sia limitata a quella inerente alla risoluzione di questioni economiche o giuridiche di non particolare rilievo, per la risoluzione della quali non siano necessarie particolari competenze[88]. Al contrario, invece, il privilegio in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la prestazione dell'agente si sia caratterizzata, oltre che per l'essenziale profilo relativo all'intermediazione per la conclusione dell'affare, anche per la prestazione di un'attività di consulenza qualificata a più ampio raggio, che abbia implicato la risoluzione di questioni complesse e non affrontabili da qualsiasi soggetto dotato di esperienza nel settore[89].

Al fine del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 *bis*, n. 2 c.c., l'attività di consulenza, seppur finalizzata e strumentale a quella di intermediazione, nella

---

[85] Cfr. M. COLUCCI, *L'attività dell'agente sportivo alla luce del diritto europeo*, cit., p. 32; P. AMATO, *La figura dell'agente sportivo alla luce del diritto interno e comunitario*, cit., p. 102.

[86] Così viene espressamente rilevato anche da entrambe le decisioni annotate.

[87] La Corte Costituzionale con sentenza 29 gennaio 1998, n. 1, in *Giur. it.*, 1998, p. 864, ha statuito l'illegittimità dell'art. 2751 *bis*, n. 2 c.c. nella parte in cui, attraverso la previsione di un privilegio generale sui mobili in favore delle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione, esclude il riconoscimento di detto privilegio anche ai prestatori d'opera non intellettuali. Si legge nella decisione costituzionale che «la disparità di trattamento che, quanto alla garanzia della retribuzione, si viene in tal modo a determinare tra prestatori d'opera intellettuale e non intellettuale risulta […] palesemente irragionevole, attesa l'omogeneità delle categorie di soggetti (e di crediti) messe a confronto e riconducibili allo stesso tipo contrattuale delineato dall' art. 2222 codice civile», di talché ponendosi la norma in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 35 Cost. Per un commento v. M. FERRO, *Estensione del privilegio al credito dei prestatori d'opera non intellettuali*, in *Fall.*, 1998, p. 466; M. TAMAGNONE, *Natura dei crediti per prestazioni degli amministratori e sindaci*, in *Fall.*, 1999, p. 353.

[88] Cfr. Trib. Bari 21 giugno 2021, in *www.dirittodellacrisi.it*.

[89] Cfr. anche *infra*, par. 6.

ISSN 2036-7821

valutazione complessiva dell'*agere* dell'agente sportivo, deve assumere valenza preponderante o, comunque, qualificante la prestazione, in modo da poter escludere che si tratti di semplice attività materiale di intermediazione, equiparabile a quella propria del mediatore "atipico", al quale il privilegio è comunemente negato. Di conseguenza, anche per determinare la spettanza del privilegio in questione, viene avvalorata la necessità di verificare in quali prestazioni si sia concretizzata l'attività dell'agente sportivo in esecuzione dei contratti di rappresentanza o di mandato sportivo, individuando quale componente dell'attività resa (quella di intermediazione o di prestazione intellettuale) sia risultata nei fatti preponderante.

6. *Conferme rinvenienti in due recenti decisioni del Tribunale di Verona.*

In materia si segnalano due decisioni inedite del Tribunale di Verona, la prima dell'11 luglio 2023, n. 3044, e la seconda del 29 luglio 2024, n. 3491, che destano particolare interesse proprio per l'analisi svolta in merito alla qualificazione giuridica del procuratore (oggi agente) sportivo, in funzione di determinare il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 *bis*, nn. 2 o 3, c.c. ai crediti per i corrispettivi derivanti dallo svolgimento della loro attività. Tali decisioni, benché relative a contratti di rappresentanza stipulati in forza della regolamentazione F.I.G.C. del 2015, anteriore alla riforma dello sport, rivestono notevole importanza nel sancire un principio di diritto che, come si è osservato, trova applicazione anche alla luce delle novità legislative riguardanti la generale categoria degli agenti sportivi.

Nelle decisioni in oggetto i procuratori sportivi proponevano ricorso, ai sensi dell'art. 93 l.fall., nell'ambito della medesima procedura concorsuale, per l'ammissione al passivo del Fallimento di una società calcistica dei crediti relativi ai compensi professionali maturati in forza di contratti di rappresentanza, aventi ad oggetto l'attività di consulenza nelle trattative per il trasferimento o il tesseramento di calciatori, deducendo la natura privilegiata dei crediti *ex* art. 2751 *bis*, nn. 2 o 3, c.c. Il giudice delegato, con decreto di esecuzione dello stato passivo, rigettava le domande di insinuazione presentate dai procuratori sportivi, eccependo l'inapplicabilità del titolo di prelazione relativo ai crediti maturati a titolo di compenso professionale.

Avverso tali provvedimenti i procuratori sportivi proponevano opposizione, ai sensi dell'art. 98 l.fall., insistendo per l'ammissione in via privilegiata della pretesa creditoria, sul rilievo che l'attività dagli stessi svolta a favore dei propri assistiti presentava i requisiti per essere qualificata come prestazione d'opera intellettuale. Il Fallimento chiedeva, a sua volta, il rigetto dell'opposizione, contestando la mancanza dei presupposti per riconoscere il privilegio di cui all'art. 2751 *bis*, nn. 2 o 3, c.c., poiché l'attività del procuratore sportivo risultava equiparabile a quella del

ISSN 2036-7821

mediatore "atipico" o "unilaterale", non riconducibile alla nozione di professione intellettuale.

Il Tribunale di Verona, in entrambi i casi, seguendo percorsi argomentativi tra loro affini, rigetta l'opposizione presentata dai procuratori sportivi, confermando integralmente i provvedimenti del giudice delegato e dunque ammettendo allo stato passivo i crediti al mero rango chirografario. Le decisioni in questione pervengono a questa conclusione confermando, sul piano argomentativo, la natura composita dell'attività prestata dal procuratore sportivo, che, come si è osservato, impone di verificare, anche per riconoscere la natura privilegiata dei crediti relativi ai suoi compensi professionali, quali prestazioni questi abbia effettivamente reso a favore dei propri assistiti, tramite una valutazione da effettuare caso per caso.

In base al ragionamento introdotto dalla pronuncia del Trib. Verona, 11 luglio 2023, n. 3044, «l'attività demandata al procuratore sportivo ha una natura composita, in cui si ravvisano sia elementi riconducibili ad una forma di mediazione unilaterale (nella misura in cui tale attività riguarda l'adoperarsi per mettere in contatto le parti ai fini della conclusione dell'affare) sia elementi più propriamente relativi ad un'attività di consulenza professionale (assistenza nelle trattative e nella definizione dei contenuti del contratto), senza che sia possibile, almeno sul piano astratto, individuare la prevalenza dell'una o dell'altra tipologia di attività». Viene stabilito, inoltre, che diverse sono le conseguenze «di una riconduzione della complessiva attività prestata ad una natura intermediaria (seppur atipica) ovvero ad una natura prevalente di prestazione d'opera intellettuale nell'accezione di cui all'art. 2230 c.c. Mentre nel secondo caso potrebbe evidentemente riconoscersi la spettanza del privilegio di cui all'art. 2751 *bis*, n. 2, c.c., nel primo caso, invece, l'attività prestata avrebbe carattere precipuamente materiale, ontologicamente diversa da quella di un prestatore d'opera, e non rientrerebbe nell'ambito applicativo di tale norma»[90].

Tale argomentazione viene ripresa e meglio sviluppata nella più recente pronuncia Trib. Verona, 29 luglio 2024, n. 3491, la quale conferma anzitutto la natura composita della prestazione del procuratore sportivo, che potrebbe caratterizzarsi anche «per l'assolvimento di compiti non limitati alla messa in relazione delle parti e alla definizione dei termini economici del trasferimento, ma anche ad una consulenza […] di più ampia portata e non strettamente limitata a quella, invero basilare, che può essere fornita da un qualsiasi intermediario o mandatario, anche privo di competenze specifiche, che aiuti un soggetto a concludere una transazione». La decisione in questione conferma peraltro che «il privilegio non potrà essere riconosciuto nel caso in cui l'attività del procuratore sia consistita in quella – essenzialmente materiale – finalizzata a trovare l'intesa tra le parti in merito alla

[90] Viene così accolto l'orientamento espresso sul punto da Trib. Bari 21 giugno 2021, cit.

ISSN 2036-7821

conclusione del trasferimento (anche per quanto attiene ai profili economici) e la consulenza a tal fine prestata si sia limitata a quella inerente, oltre alla opportunità di concludere il trasferimento ed alla convenienza delle condizioni economiche proposte, alla risoluzione di questioni giuridiche od economiche di non particolare rilievo, per la risoluzione della quali non siano necessarie particolari competenze (ma solo l'esperienza maturata *"sul campo"* nella trattazione di simili affari)». Viene stabilito che «il privilegio dovrà essere riconosciuto nel caso in cui, invece, la prestazione del procuratore sportivo si sia caratterizzata – oltre che per l'essenziale profilo inerente all'intermediazione per la conclusione dell'affare – anche per la prestazione di un'attività di consulenza qualificata a più ampio raggio, che abbia implicato la risoluzione di questioni complesse e non affrontabili da qualsiasi soggetto dotato di esperienza nel settore».

Tenendo conto di quanto sopra esposto, sembra potersi pienamente concordare con le decisioni in questione, là dove, nel vigore della regolamentazione F.I.G.C. applicabile *ratione temporis*, seguendo la medesima *ratio decidendi*, qualificano l'attività del procuratore sportivo, a seconda del suo concreto esercizio, come mediazione "atipica" o prestazione d'opera professionale. Il principio che si trae dalle recenti pronunce del Tribunale di Verona assume pieno rilievo anche nel contesto normativo successivo al regime all'epoca applicabile, giacché, come s'è visto, per il corretto inquadramento della figura dell'agente sportivo, oggi, occorre ancora verificare in quali prestazioni si sia concretizzata l'attività da questi svolta e quale componente di tale attività sia risultata nei fatti preponderante[91].

7. *Conclusioni.*

Tutto quanto osservato, dunque, dimostra come, in forza della regolamentazione federale F.I.G.C. e delle recenti evoluzioni normative derivanti dalla riforma dello sport, risulti possibile qualificare l'attività del procuratore (oggi agente) sportivo come di mediazione "atipica" o di prestazione d'opera intellettuale. Più precisamente, ai fini della corretta qualificazione dell'attività dell'agente sportivo, come espressamente stabilito anche dalle citate decisioni del Tribunale di Verona, assume rilievo il concreto atteggiarsi del singolo rapporto contrattuale istaurato tra le parti, mediante una valutazione da compiere sul piano concreto, in base alle prestazioni effettivamente rese dall'agente sportivo, senza la possibilità di catalogare genericamente tale figura professionale.

Così qualificata sul piano civilistico la figura dell'agente sportivo, occorre rimettere alla valutazione sul piano concreto dell'attività da questi prestata (intermediazione o

[91] In argomento v. *supra*, parr. 3 e 4.

ISSN 2036-7821

prestazione intellettuale) anche la determinazione della natura privilegiata, ai sensi dell'art. 2751 *bis*, n. 2, c.c., dei crediti maturati a titolo di compenso professionale. In altri termini, la natura composita dell'attività prestata dall'agente sportivo impone di verificare, anche per riconoscere la natura privilegiata dei crediti relativi ai suoi compensi professionali, quali prestazioni questi abbia effettivamente reso a favore dei propri assistiti (società sportiva o calciatori), tramite una valutazione da effettuare caso per caso.

In definitiva, per determinare la spettanza del privilegio richiesto, si impone di verificare che l'attività dell'agente sportivo non si sia limitata all'assolvimento di compiti limitati alla messa in relazione delle parti e alla definizione dei termini economici del trasferimento, dovendo riguardare una consulenza di più ampia portata e non strettamente limitata a quella, invero basilare, che viene fornita da un qualsiasi intermediario o mandatario che aiuti un terzo a concludere una transazione. Il che vale a dire che l'attività di consulenza, per quanto finalizzata e strumentale a quella di intermediazione, nella valutazione complessiva dell'attività svolta dall'agente sportivo deve assumere valenza preponderante o, comunque, qualificante la prestazione, in modo da poter escludere che si tratti di semplice attività di intermediazione, non meritevole del privilegio *ex* art. 2751 *bis*, n. 2, c.c.

ISSN 2036-7821